Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 78 e 79 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 347, pag. 1) — Vendita di un autoveicolo — Inclusione nella base imponibile di una tassa gravante sulla fornitura di veicoli non ancora immatricolati nello Stato membro interessato in funzione del loro valore e del loro consumo medio («Normverbrauchsabgabe»).

Dispositivo

1) Includendo l'imposta sul consumo normale («Normverbrauchsabgabe») nel calcolo della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto riscossa in Austria al momento della fornitura di un autoveicolo, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 78 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

2) Per il resto il ricorso è respinto.

3) La Commissione europea e la Repubblica d'Austria sopporteranno ciascuna le proprie spese.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 22 dicembre 2010 — Commissione / Repubblica ceca

(causa C-276/10)

«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2006/118/CE — Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento — Omessa trasposizione entro il termine impartito»

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/118) (v. punti 9-12)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372, pag. 19).

Dispositivo

1) Non avendo adottato entro il termine impartito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 12 di tale direttiva.

2) La Repubblica ceca è condannata alle spese.